



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA
Ufficio del Procuratore della Repubblica dott. Alberto Lari

Oggetto: applicativo APP. PROROGA all'autorizzazione alla redazione ed al deposito degli atti con modalità analogiche per le iscrizioni delle notizie di reato ed il giudizio direttissimo.

Premessa

Visto e richiamato integralmente il provvedimento del 2 aprile 2025 con cui era stata disposto che **l'applicazione del regime del doppio binario, telematico e analogico previgente, fosse mantenuto fino al 30 giugno 2025** per tutti gli atti per i quali è stata introdotta dal 1° aprile 2025 la modalità telematica, ossia **il procedimento di iscrizione delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p. ed il giudizio direttissimo**, con conseguente possibilità per i magistrati e il personale amministrativo di redigere e depositare i suddetti atti, anche con modalità analogiche (o consentite dall'art. 3 comma 9 del D.M. 217/2023 come modificato dal D.M. 206/2024);

rilevato che dopo ulteriori tre mesi di applicazione permangono criticità che fanno ritenere che l'applicativo non ha ancora raggiunto il livello sufficiente per dare corso alla formazione obbligatoria in via telematica degli atti previsti dalla legge;

ritenuto, in particolare, che **in relazione al procedimento di iscrizione delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.**, permangono gravi criticità quando si deve procedere a modificare la qualificazione giuridica, aggiungere un aggravante, *eliminare un reato inserito per errore in fase di iscrizione, aggiungere o espungere le persone offese indicate nella CNR; inoltre il procedimento di iscrizione risulta farraginoso e gravemente carente sotto il profilo dell'usabilità; il che, se non impedisce l'iscrizione dei procedimenti, la rallenta sensibilmente rispetto ai tempi richiesti nel regime analogico, in alcuni casi raddoppiandoli o triplicandoli;*
ritenuto che in relazione al giudizio direttissimo, permangono le criticità citate nel precedente procedimento ed in particolare che *la norma introdotta presuppone la generalizzata disponibilità, presso tutte le aule giudiziarie dove si svolge il rito direttissimo, di strumenti telematici a disposizione dei soggetti abilitati interni ed esterni (giudice e parti) che consentano loro il deposito telematico nel corso del giudizio e la sottoscrizione del verbale da parte di tutti gli intervenuti. Ebbene, allo*



stato attuale, tale disponibilità non sussiste, il che è di ostacolo allo svolgimento del giudizio direttissimo secondo la modalità telematica.

Ne deriva la necessità, di conseguenza, di dovere prendere provvedimenti per garantire la massima funzionalità dell'Ufficio, nei limiti dei poteri concessi dalla Legge al Dirigente dell'Ufficio giudiziario.

Sul punto, come noto, l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p. consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica.

P.Q.M.

Dispone

che il regime del doppio binario, telematico e analogico previgente, sia mantenuto a decorrere dalla data del presente provvedimento **fino al 30 settembre 2025** per il **procedimento di iscrizione delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.**, e per il **giudizio direttissimo**, con conseguente possibilità per i magistrati e il personale amministrativo di redigere e depositare i suddetti atti, anche con modalità analogiche (o consentite dall'art. 3 comma 9 del D.M. 217/2023 come modificato dal D.M. 206/2024);

che periodicamente ed in ogni caso in prossimità della scadenza di tale data, si verifichi, anche con la collaborazione del Mag.Rif. presso questo Ufficio e previa consultazione dei corrispondenti responsabili del Tribunale, se la funzionalità dell'applicazione abbia raggiunto il livello sufficiente per dare corso alla formazione obbligatoria in via telematica degli atti previsti dalla legge.

Si comunichi al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova, al Presidente del Tribunale di Imperia, al Presidente di Sezione del Tribunale, al coordinatore dell'ufficio GIP del Tribunale in sede, ai sostituti procuratori della Repubblica, al Mag.Rif. della Procura, al Dirigente amministrativo della Procura, al R.I.D. del Distretto, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

Imperia, 2 luglio 2025.

Il Procuratore della Repubblica

dott. Alberto Lari

